



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 322

Testo unico, art. 301

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche Provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge del 20 marzo 1865, all. A, saranno condotte a compimento in conformita' di questa disposizione.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-322-testo-unico-art-301/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it